



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

56/2014
Aprile/11/2014 (*)
Napoli 18 Aprile 2014

Con comunicato stampa n. 37 del 26 marzo 2014 l'Agencia delle Entrate ha reso noto di aver attivato un nuovo servizio che consente ai soggetti già titolari di partita IVA di richiedere direttamente in via telematica la propria iscrizione nell'elenco VIES.

Con comunicato stampa dello scorso 26 marzo, l'Agencia delle Entrate ha reso noto l'attivazione di una apposita procedura telematica per l'iscrizione nell'elenco VIES.

La procedura in esame rappresenta senza dubbio un'importante semplificazione per l'adempimento posto a carico dei contribuenti **titolari di partita Iva** che pongono in essere operazioni con altri Stati appartenenti all'Unione Europea, in quanto l'utilizzo della telematica consente di accorciare di fatto i tempi e l'*iter* burocratico utile per formalizzare l'iscrizione.

Precedentemente, i contribuenti per essere iscritti nell'elenco Vies dovevano presentare all'Agencia delle Entrate l'apposita istanza o direttamente presso gli uffici o con raccomandata o tramite posta elettronica certificata.

Ora è possibile scegliere tra diverse modalità con cui presentare l'apposita istanza:

- ***a mano;***
- ***con raccomandata;***

- **via PEC;**
- **col nuovo servizio on line messo a disposizione dall'Amministrazione finanziaria.**

Prima di passare ad analizzare nel dettaglio l'iter della procedura da seguire per poter telematicamente effettuare l'iscrizione nell'elenco VIES, si ritiene utile operare di seguito una breve disamina della normativa e prassi riguardante il suddetto adempimento tributario.

ELENCO VIES: NORMATIVA E PRASSI DI RIFERIMENTO

Vies è l'acronimo di "VAT information exchange system", tradotto "Sistema elettronico di scambio dati sull'Iva".

E' una banca dati, o meglio elenco, che consente agli operatori commerciali titolari di una partita Iva che effettuano cessioni intracomunitarie, di verificare la validità del numero di identificazione Iva delle loro controparti, attraverso il collegamento con i sistemi fiscali degli Stati membri dell'Unione Europea.

L'obbligatorietà di iscrizione nel suddetto elenco è stata prevista per contrastare le frodi Iva realizzate nell'ambito degli scambi intracomunitari, per cui il legislatore nazionale è intervenuto con **l'articolo 27 del D.L. n. 78/2010**, al fine di rafforzare l'affidabilità dei dati contenuti nell'archivio informatico in ordine allo status del soggetto passivo che risulta inserito nell'archivio stesso.

I provvedimenti attuativi della norma sono stati emanati dal Direttore dell'Agenzia delle Entrate il 29 dicembre 2010, e risultano essere:

- **il n. 188376**, che ha regolato le ***modalità d'inclusione nell'archivio, nonché l'eventuale diniego o revoca dei soggetti che hanno manifestato l'intenzione di effettuare operazioni intracomunitarie;***
- **il n. 188381** che ha individuato ***i criteri di valutazione dei contribuenti ai fini dell'inclusione nell'archivio informatico dei soggetti che pongono in essere operazioni intracomunitarie***".

Successivamente ***l'Agenzia delle Entrate è intervenuta con la circolare esplicativa n. 39/E del 1° agosto 2011***, con la quale sono stati forniti chiarimenti su alcune problematiche emerse nella fase di primo avvio della

procedura, con particolare riferimento alla ***tempistica della procedura d'iscrizione e l'esclusione in automatico dall'elenco di quei contribuenti che, nell'ultimo biennio, non avevano effettuato operazioni intracomunitarie o avevano posto in essere irregolarità in materia di Iva.***

Altro importante chiarimento fornito dall'Agenzia delle Entrate, per l'adempimento in esame, si è avuto con la risoluzione n. 42/E del 27 aprile 2012, con la quale si sono chiariti gli aspetti cosiddetti sanzionatori.

In particolare, con il documento di prassi suddetto l'Agenzia ha chiarito:

- **senza iscrizione al Vies, l'acquisto effettuato da una società italiana presso un'azienda con sede in un altro Stato Ue, non si considera una transazione intracomunitaria esente da IVA.** Conseguentemente l'operazione è rilevante ai fini IVA nel Paese del fornitore e non si può applicare il regime del reverse charge;
- **il soggetto passivo nel periodo temporale che intercorre tra la dichiarazione di volontà di porre in essere operazioni intracomunitarie e l'autorizzazione (o il diniego) da parte dell'Agenzia delle Entrate, non possa ritenersi legittimato a compiere le predette operazioni intracomunitarie.**

PROCEDURA ISCRIZIONE TELEMATICA ELENCO VIES

La nuova **modalità telematica d'iscrizione al VIES** si affianca alla modalità tradizionale che prevede che i contribuenti già in possesso di partita Iva, per essere iscritti nell'archivio Vies, devono necessariamente presentare l'apposita istanza - a mano, con raccomandata o via Posta elettronica certificata (Pec) - all'ufficio.

Per poter utilizzare la procedura telematica è necessario che **il contribuente in possesso di partita IVA sia abilitato a Fisconline o Entratel.**

Successivamente, per iscriversi all'elenco VIES telematicamente basta ***indicare nel campo dedicato la partita IVA.***

La procedura d'iscrizione telematica può essere realizzata in maniera "diretta", cioè compilata e trasmessa direttamente on line, senza la necessità di scaricare alcun software.

Entro 30 giorni dal ricevimento dell'istanza d'iscrizione, l'Agenzia effettua le analisi propedeutiche all'inserimento della posizione nel VIES e, qualora emergano elementi di rischio di evasione o di frode, entro lo stesso arco temporale, l'Ufficio finanziario competente per le attività di controllo ai fini IVA emana un provvedimento di diniego.

Dopo aver effettuato l'iscrizione, il soggetto interessato può verificare l'avvenuta inclusione della propria posizione nell'archivio Vies utilizzando il servizio di verifica online.

Anche per la procedura telematica vale la regola del **silenzio – assenso**, ovvero se dall'analisi preliminare non emergono elementi di rischio di finalità evasive o di frode, il **soggetto viene automaticamente incluso nell'archivio il trentunesimo giorno successivo a quello della attribuzione della partita Iva o della ricezione dell'istanza.**

Infine, **dopo l'inserimento nel Vies, ed entro sei mesi dalla ricezione della dichiarazione di inizio attività o dell'istanza**, l'ufficio effettua specifici approfondimenti, a completare l'analisi svolta nei primi 30 giorni. Ove identifichi specifici profili di rischio, l'ufficio **emette un provvedimento di revoca dell'inclusione del contribuente nell'archivio.**

Ad maiora

***IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio***

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/GC